



Dr. Segre

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI
PER I RAPPORTI CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI

- 1 MAR. 2010

Prot/A00/Uffleg/Istr/ 939

Roma, 23 FEB. 2010

1589

o/

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA

OGGETTO: Schema di regolamento recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

Per il prosieguo dell'iter e in adempimento a quanto previsto dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, si prega di voler sottoporre il regolamento indicato in oggetto al parere delle competenti Commissioni parlamentari tramite assegnazione con riserva.

Al riguardo si precisa che lo Schema è stato trasmesso alla Conferenza unificata per il prescritto parere ed inserito all'o.d.g. della seduta del 29 ottobre u.s.; la discussione è stata rinviata per approfondimenti tecnici, a seguito dei quali, la Conferenza ha espresso - in seduta tecnica - parere favorevole con emendamenti in gran parte accolti. Tuttavia ad oggi la Conferenza Unificata - in sede politica - non ha ancora formalizzato il proprio parere a causa dell'annullamento delle sedute del 17 dicembre u.s. prima e del 27 gennaio u.s. poi; peraltro nell'imminenza della tornata elettorale la Conferenza non potrà riprendere i lavori che ad aprile inoltrato.

Ciò premesso, si segnala come la richiesta rivesta carattere di urgenza in quanto in sede di acquisizione del concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sui regolamenti di riordino dei licei e degli istituti tecnici e professionali, anche a seguito delle modifiche apportate per recepire le condizioni poste dalle competenti Commissioni parlamentari, si è reso necessario inserire nel testo dei regolamenti medesimi una clausola di salvaguardia, in virtù della quale gli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 64 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, devono essere realizzati nel quadro generale di riforma del sistema scolastico, anche attraverso l'emanazione dei regolamenti concernenti la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri per l'istruzione degli adulti.

Quanto sopra comporta che le maggiori economie derivanti dal regolamento di cui si discute devono concorrere, già a partire dal prossimo anno scolastico 2010/2011, al raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dalla legge.

In considerazione di quanto sopra si trasmette copia dello schema di regolamento in oggetto muniti del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché copia del parere espresso dal Consiglio Nazionale della pubblica istruzione sul regolamento medesimo, con riserva di trasmettere appena possibile il parere del Consiglio di Stato, con preghiera di valutare favorevolmente le motivazioni che ne determinano l'urgenza.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
(Cons. Germana Panzironi)



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma, 20 OTT. 2009


ACG/40/15th/14581

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari giuridici e Legislativi

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- Ufficio legislativo



R O M A

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di regolamento recante le norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri d'istruzione per gli adulti (CPIA), ivi compresi i corsi serali, da adottarsi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera f) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In ordine al provvedimento indicato in oggetto, si comunica, su conforme avviso del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di non avere osservazioni da formulare circa il suo ulteriore corso.

Pertanto, si restituisce, munito del "VISTO" del citato Dipartimento, il testo in parola.

IL CAPO DELL'UFFICIO



102
96

40
1872

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XII

Roma,


Prot. Nr. 107085
Rif. Prot. Entrata Nr. 106973
Allegati:
Risposta a Nota del:

All' Ufficio coordinamento
legislativo
Ufficio legislativo economia
SEDE

OGGETTO: Schema di regolamento recante le norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti (CPIA), ivi compresi i corsi serali, da adottarsi ai sensi dell'art. 64, comma 4, lettera f) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

E' stato trasmesso dalla Presidenza del Consiglio - DAGL, lo schema di regolamento in oggetto concernente la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei CPIA, ivi compresi i corsi serali, approvato in prima lettura, salvo intesa, dal Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2009.

Al riguardo, considerato che il testo normativo e la relativa relazione tecnica risultano conformi all'intesa raggiunta tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si comunica di non avere osservazioni da formulare ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento.



Il Ragioniere Generale dello Stato

Aut. S.



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
GABINETTO DEL MINISTRO

9 OTT. 2009

25900

Roma,

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

- Ufficio legislativo
(Rif.to nota n. AOO/UffLeg/3772 del 30.9.2009)

R O M A

e, per conoscenza:

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di regolamento recante: "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri per l'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Si fa riferimento allo schema di provvedimento indicato in oggetto, approvato in via preliminare, salvo intese, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 giugno 2009.

Al riguardo, si invia copia della nota n. 103316 del 5 c.m., con cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prendendo atto che il testo in esame e la relativa relazione tecnica risultano modificati come richiesto in precedenza, comunica di non avere osservazioni da formulare circa il suo ulteriore corso, pur segnalando la necessità di apportare la modifica richiesta nella relazione tecnica, al fine di renderla coerente con il disposto dell'articolo 11, comma 9 del testo normativo.

d'ordine del Ministro

IL CAPO DI GABINETTO

383
20

1572



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XII

Roma,

5 OTT. 2009

Prot. Nr. 103316
Rif. Prot. Entrata Nr. 102518
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DI COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia	All'
- 6 OTT. 2009	
Prot. N° 13725	

Ufficio coordinamento
legislativo
Ufficio legislativo economia
SEDE

OGGETTO: Schema di regolamento recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri per l'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

E' stato esaminato lo schema di regolamento in oggetto concernente la ridefinizione dei Centri d'istruzione per gli adulti (CPIA), adottato ai sensi dell'art. 64, comma 4, della legge n. 133/2008, approvato in prima lettura, salvo intesa, dal Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2009.

Al riguardo, atteso che il testo normativo e la relativa relazione tecnica risultano modificati coerentemente con quanto richiesto dallo scrivente con nota n. 87992 del 6 agosto 2009 (che si allega), si ritiene di non avere osservazioni da formulare ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento in esame; ciò considerato anche che le risultanze del prospetto riassuntivo allegato, recante il numero delle riduzioni dei posti di docenza complessivamente conseguibili in applicazione dei regolamenti di cui al citato art. 64 della legge n. 133/2008 ed allo stato adottati, risultano coerenti con i prescritti obiettivi di contenimento del personale docente stabiliti dalla predetta normativa.

Ciò stante, si segnala in ogni caso che nella relazione tecnica, al paragrafo "Organizzazione oraria dei nuovi percorsi e computo dei risparmi", alla fine del secondo periodo, andrebbe specificato, coerentemente con quanto disposto dall'art. 11, comma 9, del testo normativo, che l'autonomia ai CPIA può essere riconosciuta "...nella misura in cui si dovessero realizzare economie

ulteriori rispetto a quelle conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica di cui al Piano programmatico e **ferma restando la realizzazione** di quelle previste dall'art. 1 del regolamento emanato con D.P.R. n. 81/2009".

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cant'ò



299
1

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XII

SCARIGATO

Roma, 6 AGO. 2009

Prot. Nr. 87992
Rif. Prot. Entrata Nr. 2 ✓
Allegati:
Risposta a Nota del:

- 6 AGO. 2009
N. 112
del 9/15

All' Ufficio coordinamento
legislativo ✓
UL Economia
S E D E

OGGETTO: Schema di regolamento concernente "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri per l'Istruzione degli Adulti" ex art.64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

Con riferimento allo schema di regolamento in oggetto, concernente la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) ed alla relativa relazione tecnica (che si allegano), da ultimo informalmente trasmessi dal MIUR con mail del 29 luglio 2009, si rappresenta quanto segue.

A seguito dell'approvazione, salvo intesa, del provvedimento in oggetto in sede di CdM del 12 giugno c.a., lo scrivente con le mail del 30 giugno c.a., del 20 e 21 luglio u.s. ha evidenziato talune criticità che di seguito si riassumono.

TESTO NORMATIVO

Artt. 2, 7 e 8 - Il provvedimento attribuisce ai Centri d'istruzione per gli adulti la stessa autonomia prevista per le Istituzioni scolastiche, laddove prevede (art. 2, comma 1) che i medesimi Centri "costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma", dotati di propri organi collegiali.

Al riguardo è stato osservato che il regolamento non faceva specifico richiamo all'autonomia contabile e all'adozione, da parte dei Centri, di propri documenti contabili,

limitandosi, all'art. 8, a prevedere l'applicazione, per la gestione amministrativo-contabile, del regolamento adottato con decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44.

Pertanto, al fine di evitare ogni dubbio interpretativo, si richiedeva l'integrazione del citato art. 8 con l'esplicito riferimento all'affidamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile a due revisori nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e delle finanze e operanti in un Ambito territoriale scolastico preesistente (la creazione di nuovi ambiti territoriali scolastici, infatti, darebbe luogo ad oneri aggiuntivi).

Circa la prevista invarianza della spesa di cui all'art. 11, comma 6, si rilevava che nella relazione tecnica non si faceva riferimento ad alcun onere di funzionamento.

Art. 5, comma 2 – si chiedeva se le commissioni ivi previste per la definizione del “patto formativo individuale” comportassero oneri aggiuntivi, considerata anche la partecipazione di esperti e/o mediatori linguistici, per le conseguenti modifiche da apportare sia nel testo normativo che nella relazione tecnica.

Art. 6, commi 2 e 3 - le norme prevedono la conclusione dei percorsi di primo e di secondo livello con appositi esami di stato, da espletarsi con commissioni di esame “formate secondo i criteri definiti con il decreto del Ministro dell'istruzione ... di cui al comma 7”. Al riguardo, si chiedevano chiarimenti circa la portata finanziaria dell'iniziativa, considerato che sia nel testo che nella RT non veniva specificato se si trattasse delle commissioni d'esame già previste per gli esami di licenza media e di scuola media superiore.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento prevede, tra l'altro, l'istituzione di 150 CPLA (in cui confluirebbero gli attuali Centri Territoriali Permanenti -CTP ed i corsi serali) che comporterebbero la nomina di ulteriori 150 DSGA (Direttori dei Servizi Generali Amministrativi) e 150 dirigenti scolastici; nella RT non veniva stimato alcun onere al riguardo, nel presupposto che detti posti si sarebbero istituiti all'interno dell'intervento di riorganizzazione della rete previsto dal relativo regolamento, che dovrebbe garantire una riduzione di spesa non inferiore a 85 milioni di euro (art. 1 del Regolamento sulla rete scolastica -DPR n. 81/2009).

~

Al riguardo, si faceva presente che dalla RT allegata al regolamento concernente la rete scolastica non si evinceva quanto sopra asserito, in quanto la riduzione di 700 posti, rispettivamente, di DSGA e di dirigente scolastico (di cui alla RT del regolamento relativo alla rete) conseguiva alla soppressione e/o accorpamento di circa 700 scuole; pertanto, con il successivo previsto incremento di 150 istituzioni scolastiche - nella cui tipologia rientrerebbero i CPIA in argomento- le economie conseguibili sarebbero in effetti correlate a 550 soppressioni di Scuole.

Inoltre, l'art.9 prevedeva che l'organico fosse assegnato ai CPIA "con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonché di quelli che hanno conseguito una certificazione ..."; nella RT invece, detta stima, essendo effettuata sulla base degli alunni scrutinati nel solo a.s. 2008/2009, avrebbe potuto discostarsi dalle corrispondenti risultanze di una serie storica di detti alunni, con conseguenti effetti finanziari anche riduttivi delle economie previste.

Infine, si chiedeva di effettuare nella RT il raccordo con le risultanze della RT del regolamento sul dimensionamento della rete scolastica, circa la riduzione dei posti ivi prevista anche con riferimento all'a.s. 2009/2010 (179 unità); ciò in quanto gli effetti del riordino dei CPIA, previsto dallo schema di regolamento in esame, decorrerebbero dall'a.s. 2010/2011.

Con le mail del 10 e del 29 luglio 2009 il MIUR ha fornito le proprie controdeduzioni alle osservazioni innanzi esposte, proponendo talune integrazioni al provvedimento ed alla relazione tecnica contenute nei testi allegati .

Al riguardo, nel prendere atto delle modifiche apportate agli articoli 8 ed 11 del testo normativo - idonee a superare le criticità correlate all'affidamento dei controlli di regolarità amministrativo contabile dei nuovi CPIA - ed alla RT, laddove vengono forniti elementi dimostrativi dell'invarianza di spesa, sia con riferimento alle commissioni di esame di cui all'art. 6 che al funzionamento dei CPIA, per le restanti problematiche evidenziate dallo scrivente, i chiarimenti forniti non possono ritenersi esaustivi per i seguenti motivi:

- **art. 5, comma 2 (commissioni per il "Patto formativo individuale")** la norma non prevede la clausola di salvaguardia finanziaria richiesta, idonea a garantire la

neutralità finanziaria dell'iniziativa, né nella RT viene indicata alcuna dimostrazione della relativa invarianza di spesa;

- **relazione tecnica**

- permangono le perplessità circa gli effetti riduttivi delle economie già previste relativamente al dimensionamento della rete scolastica; ciò in quanto si tratta di risparmi di spesa stimati sostanzialmente sulla base della soppressione e/o accorpamento di 700 istituzioni scolastiche (obiettivo, questo, con elevata probabilità di effettivo conseguimento, in quanto scaturente dall'attuazione dei previgenti parametri di cui al DPR n. 233/1998 ed allo stato non ancora compiutamente applicati) e di un numero di punti di erogazione del servizio che, ai sensi dell'art. 1, del regolamento sulla rete scolastica, deve determinare complessivamente *"un'economia di spesa non inferiore a 85 milioni di euro entro l'a.s. 2011/2012"* (triennio 2009/2011) e **comunque sulla base di criteri da definire d'intesa con le regioni e le autonomie locali**. A tal proposito va evidenziato che le predette economie – in particolare quelle relative alla soppressione di 700 scuole – non possono che essere state stimate sulla base delle scuole esistenti nell'a.s. 2008/2009, che quindi, in base al principio giuridico del *tempus regit actum*, non potevano ricomprendere anche i nuovi CPIA (n. 150), la cui istituzione decorrerebbe dall'a.s. 2010/2011. Né a tal fine può ritenersi garante del conseguimento delle prescritte economie il decreto del Ministro dell'istruzione, di cui all'art. 1, comma 1, del citato DPR n. 81/2009 – da adottare, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione dei criteri e parametri per il dimensionamento della rete scolastica – che allo stato risulta predisposto in **bozza** ed in ogni caso sarebbe subordinato all'intesa in sede di Conferenza Unificata; intesa, quest'ultima, che assume particolare rilevanza alla luce di quanto disposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 24 giugno 2009, circa la competenza regionale in materia di dimensionamento di istituzioni scolastiche;

n

- considerato che gli effetti del riordino dei CPIA, previsto dal provvedimento in esame, comincerebbero a decorrere dall'a.s. 2010/2011, nella RT devono essere indicati elementi di raccordo tra le riduzioni di posti ivi riportate (ovvero a decorrere dall'a.s. 2010/2011) e quelle stimate (n. 179 posti), per l'a.s. 2009/2010, sempre con riferimento ai CPIA, nella RT relativa al regolamento sulla rete scolastica (DPR n.81/2009); ciò anche se detti chiarimenti siano stati forniti dal MIUR nella mail del 10 luglio c.a.

Con l'occasione, si evidenzia anche che all'articolo 4, comma 7, al fine di garantire la neutralità finanziaria delle iniziative previste ai punti b), c) e d), si ritiene necessario che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi previsto, sia adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando che nella RT, sin d'ora, venga data dimostrazione della invarianza di spesa relativa agli interventi innanzi indicati.

Stante quanto innanzi esposto, non si ritiene che allo stato sussistano i presupposti per pervenire all'intesa tecnica necessaria per l'ulteriore corso del provvedimento.

4

Il Ragioniere Generale dello Stato

F.to CANEIO